

TI_GERICHTE 15.1996.149 vom 21. März 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-03-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1996.149

FR: TI_GERICHTE 15.1996.149 du 21 mars 1997

IT: TI_GERICHTE 15.1996.149 del 21 marzo 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.03.1997
15.1996.149

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.96.00149 Lugano 21 marzo 1997/B/fc/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 29 agosto 1996 di _____ patr. dall'avv. _____ contro l'operato dell' Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona (validità dell'opposizione a un precetto esecutivo) nell'esecuzione n. _____ promossa contro il reclamante da _____ ora: _____ rappr. _____; viste le osservazioni: - 16 settembre 1996 della _____ - 2 e 23 settembre dell'UEF di Bellinzona; rilevato che con decreto presidenziale 4 settembre 1996 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo; completata l'istruttoria; ritenuto in fatto e considerando in diritto - che con PE n. _____ la _____ ha escusso _____ per l'incasso di Fr. 870'000.-- oltre interessi e Fr. 79'160.45; - che sul PE destinato alla creditrice appare il timbro indicante "nessuna opposizione"; - che in seguito alla cessione delle pretese derivanti dall'esecuzione in oggetto da parte _____ alla _____, quest'ultima con domanda 8 agosto 1996 ha chiesto la vendita dei beni immobili compresi nella predetta esecuzione; - che con ricorso 29 agosto 1996 _____ si è aggravato contro l'avviso 19 agosto 1996 di ricezione della domanda di vendita, sostenendo di avere ritirato il PE in oggetto presso l'Ufficio postale di Giubiasco e di avere interposto immediatamente opposizione, circostanza che può essere confermata da _____, che l'aveva accompagnato; - che per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per iscritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di esecuzione - che l'opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente la sola firma dell'escusso nell'apposita rubrica del PE; in caso di dubbio sulla dichiarazione si applica il principio "in dubio pro debitore", dovendosi evitare ogni rigido formalismo che non sia assolutamente necessario (CEF Vig. 19 giugno 1990 su reclamo S.S. SA; DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e 70 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 18 m. 11-13, 16 e 26-27; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 133). Ratio di siffatta benevolenza è di evitare le gravi conseguenze che all'escusso derivano dall'obbligo di pagamento e dalla conseguente azione di ripetizione dell'indebito ex art. 86 LEF, eccessive per raffronto

all'interesse del creditore che dovrebbe semplicemente formulare istanza di rigetto o far capo all'azione ordinaria ex art. 79 LEF (DTF 108 III 9; RDAT 1989 p. 343); - che il debitore ha prodotto l'originale del suo esemplare del PE sul quale appare l'indicazione "faccio opposizione" scritta a mano dal debitore e in calce accanto all'indicazione "Firma:" la firma del debitore; - che durante l'istruttoria la creditrice ha prodotto l'originale del suo esemplare del PE sul quale, nella posizione corrispondente alla firma apposta dal debitore sul suo esemplare, appare, sia pure con tratto incerto, una traccia ricalcante tale firma; - che interrogato quale testimone, _____ ha dichiarato di essersi recato all'ufficio postale di _____ con _____, il quale, dopo che la funzionaria postale gli aveva chiesto se intendeva fare opposizione - domanda alla quale _____ aveva risposto in senso affermativo - aveva firmato il PE dove gli era stato indicato; - che la traccia della firma dell'escusso che appare sul PE destinato al creditore, così come la deposizione testimoniale di _____ costituiscono, avuto riguardo ai precitati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, mezzi di prova sufficienti per attestare l'intervenuta tempestiva opposizione del precettato; - che per l'art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell'opposizione rende prematura la domanda di prosecuzione dell'esecuzione, per cui l'avviso di ricezione della domanda di vendita 19 agosto 1996 va dichiarato nullo; - che il ricorso 29 agosto 1996 di _____ va quindi accolto; - che non si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF) pronuncia: 1. Il ricorso 29 agosto 1996 di _____, è accolto. 2. L'opposizione interposta da _____ al PE n. _____ dell'UEF di Bellinzona è dichiarata valida. 2.1. Di conseguenza l'avviso di ricezione della domanda di vendita emesso il 19 agosto 1996 è annullato. 3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 4. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF. 5. Intimazione: - _____; Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il

Presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.